



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI,
MONTACARICHI, SERVOSCALA, INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI
PERTINENZA DEL COMUNE DI PESCARA

I - DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE -----	4
1 OGGETTO, DURATA, MODALITÀ ED AMMONTARE DELL'APPALTO-----	4
2 DOCUMENTI DEL CONTRATTO-----	5
3 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DEL SERVIZIO – VARIAZIONI -----	5
4 REVISIONE DEI PREZZI-----	5
5 FATTURAZIONE E PAGAMENTI-----	5
6 SUBAPPALTO -----	6
7 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO-----	7
8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-----	7
9 RECESSO-----	7
10 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE -----	8
11 OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'IMPRESA -----	8
12 RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE-----	8
13 GARANZIE DEFINITIVE-----	9
14 TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI -----	9
15 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE -----	10
16 OBBLIGO DI RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO EX DLGS 231/01	10
II – CARATTERISTICHE DEI SERVIZI -----	11
17 SOPRALLUOGO -----	11
18 AVVIO DEI SERVIZI E VERBALE DI CONSEGNA -----	11
19 GESTIONE E RICONSEGNA AL TERMINE DEL SERVIZIO -----	11
20 PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITA' -----	12
21 MODALITA' E PRESCRIZIONI NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO-----	13
22 MANUTENZIONE ORDINARIA-----	14
22.1 Attività periodiche di verifica-----	14
22.2 Interventi di manutenzione ordinaria -----	16
22.3 Reperibilità e diritto di chiamata, servizio di presidio-----	17
23 MANUTENZIONE STRAORDINARIA-----	17
23.1 Attività di ripristino del regolare funzionamento degli impianti -----	17
23.2 Interventi su richiesta -----	18
24 LIBRETTO DELLE VERIFICHE DA CONTRATTO E REGISTRO GENERALE-	19
24.1 Rapporto degli interventi di verifica, controllo e manutenzione -----	19
24.2 Controllo e verifica delle prestazioni erogate-----	20
25 SISTEMA INFORMATICO -----	20
25.1 Anagrafica impiantistica-----	21
25.2 Call Center -----	21
26 PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE -----	21
27 MEZZI, ATTREZZATURE DI SERVIZIO E MATERIALI UTILIZZATI-----	22
28 SICUREZZA SUL LAVORO -----	22
28.1 Informazione e formazione dei lavoratori e D.P.I.-----	22
28.2 Informazioni sui rischi specifici -----	23
28.3 Piano di sicurezza lavoro -----	23
29 GESTIONE DEI RIFIUTI-----	23
30 VERIFICHE DI CONFORMITA' IN CORSO DI ESECUZIONE-----	24
31 CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE -----	24
32 VERIFICA DI CONFORMITA' DEFINITIVA -----	24
33 PASSAGGIO DI CONSEGNE E VERBALE DI RICONSEGNA-----	24
34 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE -----	25

35	ONERI E OBBLIGHI NON A CARICO DEL FORNITORE-----	26
36	INTERVENTI DIRETTI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE-----	26
37	PENALI E RIDUZIONI DEL CANONE -----	27
38	NORMATIVA VIGENTE -----	28

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

I - DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE

1 OGGETTO, DURATA, MODALITÀ ED AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la manutenzione degli impianti ascensori, montacarichi, servoscala, installati negli edifici di pertinenza del Comune di Pescara.

Detta manutenzione è da intendersi come mantenimento dell'efficienza degli impianti anche mediante interventi di carattere eccezionale, il ripristino dei danni causati da atti vandalici e di forza maggiore, l'adeguamento alle norme vigenti e tutti gli adempimenti ed interventi relativi a prescrizioni impartite dagli Organi di Vigilanza e Controllo all'uopo preposti per legge strettamente necessari per la migliore tutela delle persone e delle cose da trasportare.

L'appalto avrà la durata di 24 mesi a partire dal verbale di consegna del servizio, e l'elenco degli impianti e la loro tipologia è allegato al progetto.

Nella manutenzione si intende compresa l'attività di sorveglianza di tutti gli impianti, il pronto intervento su chiamata, la prevenzione ed eliminazione di pericoli per la pubblica incolumità, la reperibilità, anche nei giorni festivi e/o nelle ore notturne (con responsabile tecnico ed adeguato numero di maestranze).

Il contratto sarà stipulato a misura e, l'ammontare complessivo dei servizi compresi nell'appalto, ammonta ad **€ 213.000,00**, oltre ad I.V.A. come riportato nel seguente prospetto :

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI	
Servizio di manutenzione impianti elevatori ERP anno 1	€ 36.288,00
Servizio di manutenzione impianti elevatori ERP anno 2	€ 36.288,00
TOTALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO ALLOGGI ERP	€ 72.576,00
Servizio di manutenzione altri impianti elevatori anno 1	€ 69.888,00
Servizio di manutenzione altri impianti elevatori anno 2	€ 69.888,00
TOTALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO ALTRI EDIFICI	€ 139.776,00
TOTALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESCLUSI ONERI SICUREZZA	€ 212.352,00
Oneri per la sicurezza SERVIZIO di cui al D.Lgs. 81/08	€ 648,00
TOTALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE SENZA IVA	€ 213.000,00
IVA 10% PER IMPIANTI EDILIZIA ERP	€ 7.257,60
IVA 22% PER ALTRI IMPIANTI	€ 30.750,72
IVA SU ONERI PER LA SICUREZZA	€ 142,56
TOTALE IVA	€ 38.150,88
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO IVA COMPRESA	€ 251.150,88

A prescindere dal ribasso percentuale offerto, l'importo del contratto sarà in ogni caso pari a complessivi € 213.000,00 oltre IVA. La somma derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario sugli interventi di manutenzione programmata, ordinaria e reperibilità andrà ad aumentare la somma disponibile per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 23.

Non potendo definire sin dall'origine l'ammontare delle prestazioni di manutenzione straordinaria, la stipula del contratto non comporta l'impegno della Società all'acquisto del servizio per l'intero ammontare presunto, ma definisce i prezzi unitari e l'importo massimo, nonché i termini e le condizioni del servizio.

Gli importi dei lavori a misura sono riconducibili alla Categoria OS4.

In relazione alla natura specifica delle attività è richiesto:

L'elenco prezzi posto a base di gara è in allegato al progetto.

Nessun sovrapprezzo o compenso speciale sarà riconosciuto all'impresa.

L'impresa dovrà di volta in volta sviluppare il programma dei lavori tenendo conto delle esigenze di funzionamento dei particolari luoghi (scuole, musei, uffici, etc) in relazione alle quali dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare, durante il corso dei lavori, danni a persone e cose, sia all'interno degli edifici che negli spazi esterni.

Sono a carico dell'impresa la redazione di tutti gli eventuali preventivi dettagliati di spesa con schemi grafici esplicativi per interventi di qualsiasi natura e tipologia che dovessero rendersi necessari e che dovessero venire ordinati dalla Stazione Appaltante.

2 DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Formano parte integrante del contratto d'appalto ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- il presente Capitolato speciale d'appalto;
- l'Elenco prezzi;
- l'offerta economica;
- il documento di stipula generato sul portale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MePA e firmato digitalmente;

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

3 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DEL SERVIZIO – VARIAZIONI

Le opere oggetto dell'appalto riguardano gli interventi di riparazione, messa in sicurezza od esercizio, miglioramento, adeguamento alle norme vigenti degli impianti elevatori la cui elencazione è allegata al progetto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare l'elenco degli impianti elevatori oggetto dell'appalto mediante soppressione, sostituzione o integrazione con altri impianti elevatori di propria competenza senza che l'appaltatore possa rifiutarsi, sollevare obiezioni o pretendere prezzi diversi da quelli derivanti dall'applicazione dei corrispettivi contrattuali. Tali variazioni all'elenco degli impianti elevatori verranno effettuate per mezzo di ordini di servizio della Direzione del Servizio da trasmettere all'impresa anche a mezzo fax. Gli ordini di servizio dovranno essere immediatamente controfirmati e rinviati. Nel caso di acquisizione di nuovi impianti l'impresa sarà tenuta ad iniziare la manutenzione entro 24 ore dalla comunicazione.

L'impresa è obbligata a partecipare a tutti i sopralluoghi che si renderanno necessari in occasione dell'acquisizione dei nuovi impianti elevatori, verificando la perfetta funzionalità degli stessi.

4 REVISIONE DEI PREZZI

L'importo contrattuale resterà fisso e invariabile per l'intera durata del contratto: ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. non sono previste clausole di revisione dei prezzi.

5 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Gli importi dovuti a fronte degli interventi di manutenzione programmata, ordinaria/straordinaria e di reperibilità saranno corrisposti mediante canoni trimestrali posticipati, al netto dello sconto dichiarato in offerta.

Gli importi dovuti a fronte degli interventi su richiesta effettivamente prestati saranno corrisposti a seguito di fatturazione con cadenza trimestrale posticipata, sulla base dei prezzi contrattuali desumibili dal prezzario la netto dello sconto dichiarato in offerta.

Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all'Appaltatore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile del Procedimento e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte della Società Pescara Energia S.p.A. del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.

Questa Società accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio comunicato dalla Stazione Appaltante. Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG) nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati.

Ai sensi del DM del 23/01/2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti "Split payment" previste dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l'IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall'Ateneo all'Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura "Scissione dei pagamenti".

L'Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i.

L'Affidatario sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all'Amministrazione prima della stipula del contratto. L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie, ogniqualvolta si verificano degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura di competenza.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis) della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto, qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell'aggiudicatario del servizio, salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

6 SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto, purché espressamente autorizzato dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'eventuale subappalto non può superare la quota indicata all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il concorrente che intenda chiedere il subappalto deve indicare nell'offerta quali prestazioni intende concedere in subappalto.

L'appaltatore provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell'art. 105, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione dei servizi oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante mede-

sima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali e amministrative previste per legge.

Per quanto riguarda il pagamento dei subappaltatori si rinvia a quanto previsto dall'art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

7 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In caso di inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, la Società invierà all'affidatario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento entro il termine di quindici giorni dalla ricezione.

Se l'affidatario non provvederà all'adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del Procedimento valuti negativamente le controdeduzioni, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che la Società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

La società Pescara Energia S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., mediante semplice PEC, senza bisogno di messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs 159/2011;
- sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto;
- violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- servizio eseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- il mancato utilizzo da parte del Fornitore del conto corrente comunicato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della L. 136/2010.

9 RECESSO

La società Pescara Energia S.p.A. potrà recedere in qualunque momento dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione del servizio, tenendo indenne l'appaltatore delle spese sostenute, del servizio eseguito, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1671 c.c.

Si precisa inoltre che, in base al comma 13 dell'articolo 1 del D.L. 95/2012, come convertito in Legge n. 135/2012, la Società ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

10 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

11 OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'IMPRESA

Il Fornitore deve:

- assumere su di sé ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni che dovessero derivare per qualsiasi motivo, a persone e/cose derivanti dalle prestazioni inerenti il presente contratto, tenendo sollevata la Società Pescara Energia da ogni conseguenza diretta o indiretta;
- rispettare l'obbligo per il personale addetto ai servizi di indossare, oltre a idonei abiti da lavoro (divisa, ecc.) e dotazioni DPI nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anche la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione della ditta appaltatrice;
- far osservare in modo scrupoloso al personale addetto ai servizi cui gli stessi sono assegnati il rispetto delle modalità di svolgimento dei servizi di cui alla II parte del presente Capitolato;
- informare gli operatori addetti circa eventuali doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio;
- assicurare che nell'espletamento del servizio gli operatori addetti si astengano dal prendere visione delle pratiche d'ufficio, documenti, corrispondenza, nonché di qualsiasi altra informazione e/o dato personale soggetto a tutela, ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti di lavoro ed eventuali integrativi, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, nonché previdenza, assistenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- allontanare dal servizio, su richiesta motivata della Società, i propri dipendenti o soci che abbiano tenuto un comportamento non consono o che non siano ritenuti idonei a svolgere le mansioni assegnate;
- garantire, entro la data di attivazione dei servizi oggetto dell'appalto, l'attività di cooperazione e coordinamento fra datori di lavoro ai fini della redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008. Tale attività dovrà inoltre essere assicurata per tutta la durata dell'appalto;
- applicare la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e preventivamente formare il proprio personale anche in materia di primo soccorso aziendale e di lotta antincendio;
- effettuare gli interventi e le verifiche richieste dalla normativa vigente, riportando su apposito registro e comunicando alla Società Pescara Energia S.p.A. quanto riscontrato.

12 RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

L'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione appaltante almeno dieci giorni prima dell'inizio del servizio una polizza di assicurazione in caso di danni eventualmente arrecati a persone e cose sia dell'Amministrazione sia di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato, anche in caso di intervento di eventuali subappaltatori. A tal fine, il Fornitore è tenuto a sottoscrivere per l'intera durata dell'appalto apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile Terzi (R.C.T) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O). I massimali di garanzia per l'assicurazione R.C.T/R.C.O non dovranno essere inferiori all'importo di € 500.000,00 per sini-

stro e per persona. In mancanza di tale polizza non si procederà alla stipula del contratto e ciò comporterà la decadenza dall'aggiudicazione; in tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.

La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante.

Qualora il Fornitore sia un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, giusto il regime della responsabilità disciplinato dall'art. 103, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

13 GARANZIE DEFINITIVE

Prima della stipula del contratto l'Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione del servizio per l'intera durata del contratto; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione sarà aumentato secondo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi del medesimo art. 103, comma 1, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni significative dell'ammontare netto dello stesso, la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata ovvero ridotta su richiesta della parte interessata.

La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La garanzia decorrerà dalla data di inizio servizio e dovrà avere termine alla data di fine servizio.

Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall'Amministrazione concedente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

14 TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI

Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dai regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.

Il Titolare del trattamento dei dati personali delle persone fisiche (cd. interessati) effettuato nell'espletamento delle procedure di appalto e della successiva fase di stipula del contratto è la Società Pescara energia Spa, con sede legale in Pescara (PE), nella persona dell'Amministratore Unico.

La Società tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell'appalto e per la sua esecuzione – base giuridica art. 6, comma 1, lett. b) del regolamento 2016/679, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi cui è soggetto il titolare del trattamento – base giuridica art. 6, comma 1, lett. c) del regolamento 2016/679.

I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori del Titolare che, operando sotto la diretta autorità di quest'ultimo, sono autorizzati del trattamento e ricevono al riguardo adeguata formazione ed istruzioni operative (art. 29 del regolamento (UE) 2016/679), da soggetti che, operando per conto del titolare, garantiscono l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate in forza di un contratto o di altro atto giuridico vincolante (art. 28 del regolamento (UE) 2016/679) o da titolari autonomi cui saranno comunicati i dati solo per il raggiungimento delle suddette finalità.

I dati raccolti saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti della Società anche per gestire eventuali contenziosi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di ammettere l'Impresa alla procedura di gara.

L'interessato ha diritto di ottenere l'accesso ai dati personali e la loro rettifica. L'interessato ove previsto dalla normativa ha diritto di ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha il diritto alla portabilità dei dati effettuati con mezzi automatizzati. Non vi sono trattamenti che si basano sul consenso dell'interessato; laddove vi fossero l'interessato avrebbe diritto a revocarlo in qualsiasi momento fatta salva la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato. Infine l'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali – e di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale danno subito nei confronti del titolare o del responsabile. Per l'esercizio di tali diritti l'interessato potrà rivolgersi via PEC al titolare del trattamento.

15 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell'esecuzione contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo all'Appaltatore di sospendere unilateralmente il servizio, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Pescara ed è esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si dichiara che il contratto conseguente all'aggiudicazione definitiva non conterrà clausola compromissoria.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

16 OBBLIGO DI RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO EX DLGS 231/01

La parte contrattuale è a conoscenza che PESCARA ENERGIA S.p.A. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso. (parte contrattuale) aderisce ai principi di cui al suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni così come riportate nel predetto Modello. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori e/o dipendenti e/o aventi causa, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione.

La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale (parte contrattuale) manleva fin d'ora Pescara Energia S.p.A. per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte di (parte contrattuale) o di suoi eventuali collaboratori, e/o dipendenti e/o aventi causa".

II – CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

17 SOPRALLUOGO

È onere del Fornitore effettuare un sopralluogo degli impianti, presso tutti gli immobili in cui gli stessi sono ubicati, prima della presentazione dell'offerta in sede di gara. Il sopralluogo è finalizzato alla redazione di un'offerta congrua e corrispondente allo stato di fatto degli impianti.

A richiesta delle ditte partecipanti, la Stazione Appaltante in fase di gara metterà a disposizione proprio personale per l'esecuzione del sopralluogo, in funzione del numero di impianti e della loro dislocazione.

18 AVVIO DEI SERVIZI E VERBALE DI CONSEGNA

Ai fini dell'avvio dell'esecuzione dell'appalto, previo accordo con la ditta sulla tempistica, la Stazione Appaltante, nella persona del Direttore dell'esecuzione, redigerà in contraddittorio con la ditta il Verbale di Consegna.

Il Verbale di Consegna rappresenta il documento con il quale la ditta prende formalmente in carico gli impianti per l'esecuzione dei servizi richiesti per l'intera durata del Contratto.

Il Verbale deve essere redatto in duplice copia, in contraddittorio tra la ditta e la Stazione Appaltante, nella persona del Direttore dell'esecuzione e recare la firma congiunta di entrambe le parti.

La data di sottoscrizione del Verbale costituisce la data di inizio di erogazione dei servizi, salvo diversi accordi tra le parti.

Per quanto attiene ai servizi la cui erogazione fosse posticipata, su richiesta del Direttore dell'esecuzione, la presa in carico dei relativi impianti dovrà avvenire attraverso un apposito Verbale di Consegna redatto contestualmente all'inizio dell'erogazione del servizio medesimo.

Il Verbale di Consegna contiene il dettaglio della consistenza degli impianti presi in carico dal Fornitore.

Dovranno, inoltre, essere indicate le eventuali strutture e/o i mezzi che la Stazione Appaltante metterà eventualmente a disposizione del Fornitore, in comodato d'uso per lo svolgimento delle attività previste (per esempio locali) nel Contratto. La ditta, controfirmando per accettazione il Verbale di Consegna, sarà costituito custode dei suddetti beni all'uopo indicati nel Verbale stesso e assumerà l'obbligo formale di prendersene cura e di mantenerli in modo tale da garantire il buono stato di conservazione degli stessi.

La ditta deve provvedere alla apposizione dei numeri telefonici entro ogni cabina e su ogni fermata di ciascun impianto entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori, rimuovendo altri numeri di riferimento a ditte diverse.

19 GESTIONE E RICONSEGNA AL TERMINE DEL SERVIZIO

Alla consegna dei lavori saranno consegnate le schede di manutenzione di ciascun impianto effettuate dalla ditta uscente.

La ditta dovrà gestire tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente inerente ciascun impianto, raccolta in un Fascicolo Impianto, comprendente:

- Libretti di immatricolazione, consegnato dall'Amministrazione (o riacquisito dalla ditta Appaltatrice entro due mesi dalla consegna dell'impianto): Il Fornitore provvederà, a propria cura e spese e nel termine di *due mesi* dalla data di consegna dei lavori, a tutti gli adempimenti necessari per il rilascio da parte degli uffici competenti dei libretti di immatricolazione e delle targhe da apporre in cabina, o loro duplicati, eventualmente mancanti all'atto della consegna dei lavori;
- Scheda di rilevazione dell'impianto, compilata entro 30 giorni dalla consegna dell'impianto, firmata e timbrata dal Direttore Tecnico dell'impresa, completa di numero progressivo (con

riferimento all'elenco degli ascensori compilato alla consegna dei lavori), luogo di installazione, il tipo, la marca, il numero di matricola, procedura di assistenza, e tutte le caratteristiche tecniche sulla base di uno schema che dovrà essere approvato dalla D.L.

- Schema dell'impianto elettrico: il Fornitore fornirà alla D.L., entro *6 mesi* dalla data di consegna dei lavori, copia degli schemi elettrici dei quadri di manovra dei singoli impianti. Resta inteso che sarà cura dell'Impresa assicurare che i locali macchina degli impianti oggetto dell'appalto siano sempre dotati dei predetti schemi elettrici. Nel caso in cui gli impianti risultassero privi di tali schemi l'Impresa dovrà provvedere, a proprie spese, a redigerne di nuovi a firma del Direttore Tecnico o professionista abilitato, consegnandone una copia alla D.L.;
- Foto della targa presente in cabina;
- Foto del vano corsa;
- Programma Operativo delle Attività dell'impianto;
- Schemi elettrici e funzionali del quadro di manovra;
- Schema del prospetto dello stato delle funi;
- Verifiche periodiche e straordinarie eseguite sugli impianti;
- Copia dei preventivi presentati per l'impianto;
- Registro delle verifiche e degli interventi

I Fascicoli Impianti dovranno essere conservati in duplice copia, una dalla ditta Appaltatrice ed una consegnata alla Stazione Appaltante.

I Fascicoli Impianti dovranno essere aggiornati e consegnati trimestralmente, entro 15 giorni dal termine del trimestre di riferimento, alla D.L. al fine di riscontro per la giusta fatturazione.

Copia aggiornata del Libretto e del Registro delle verifiche e degli interventi dovrà essere conservato nel locale macchine di ciascun impianto.

Tutta la documentazione dovrà essere consegnata anche su supporto informatico.

Al termine del servizio di manutenzione la ditta dovrà garantire, ogni qualvolta se ne presentasse la necessità, la presenza di un suo incaricato per due mesi oltre la data di scadenza del servizio stesso, al fine di poter procedere in contraddittorio alla riconsegna degli impianti.

Gli impianti ed i loro accessori, alla fine dell'appalto, dovranno essere riconsegnati dall'Appaltatore all'Amministrazione appaltante in buono stato di conservazione, di manutenzione e funzionalità. In tale sede la D.L. provvederà ad una verifica generale di tutte le apparecchiature ed effettuerà tutte le prove di funzionamento che riterrà opportune, in contraddittorio con l'impresa; per tale adempimento l'Impresa metterà a disposizione personale specializzato, i materiali ed i mezzi d'opera e tutti gli apparecchi di misura necessari.

Per qualsiasi caso di inosservanza degli obblighi contrattuali sopra indicati si applicheranno le penali meglio indicate nell' Art. 37 del presente Capitolato.

20 PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITA'

Il Piano Operativo delle Attività contiene la schedulazione, con rappresentazione grafica e su base giornaliera, di tutte le singole attività previste nelle Schede Tecniche da eseguire in ciascun periodo di riferimento di tre mesi. Nella redazione del Piano Operativo delle Attività il Fornitore deve porsi l'obiettivo fondamentale di gestire in maniera ottimizzata le risorse dedicate ai servizi, in modo da massimizzarne l'efficienza.

Il primo Piano Operativo delle Attività deve essere consegnato al Direttore dell'esecuzione contestualmente all'inizio dell'erogazione dei servizi oggetto del Contratto di Fornitura.

Il Piano Operativo delle Attività dovrà essere aggiornato e consegnato all'Amministrazione ogni tre mesi con un anticipo di 5 gg lavorativi rispetto all'inizio del periodo di riferimento.

L'approvazione del Piano Operativo delle Attività da parte del Direttore dell'esecuzione può essere condizionata, a titolo esemplificativo, dai seguenti fattori:

- il rispetto delle attività previste dalle Schede Tecniche;
- il calendario di attività compatibile con il normale svolgimento delle attività degli utenti degli immobili;
- il rispetto delle tempistiche relativamente a verifiche con cadenza obbligatoria.

L'aggiornamento del Piano Operativo delle Attività deve essere effettuato inserendo, quando necessario, tutte le eventuali attività non previste nel piano trimestrale consegnato.

La necessità di aggiornamento del Piano può dipendere, ad esempio, dalla necessità di interrompere, in tutto o in parte, a causa dell'insorgere di situazioni eccezionali, il servizio per esigenze dell'Amministrazione Contraente per loro natura non prevedibili.

Il Direttore dell'esecuzione può richiedere aggiornamenti più frequenti (anche settimanali) in qualunque momento lo ritenga opportuno.

Il Piano si intende approvato, con il criterio del silenzio-assenso, trascorsi 5 (cinque) giorni lavorativi consecutivi dalla ricezione dello stesso da parte del Direttore dell'esecuzione. Nel caso di mancata approvazione del Piano Operativo delle Attività il Fornitore dovrà provvedere alle modifiche richieste dal Direttore dell'esecuzione entro un termine di 5 (cinque) giorni, salvo diversi accordi tra le parti.

La consegna trimestrale deve essere effettuata via pec, via fax e/o brevi manu. Con le stesse modalità il Direttore dell'esecuzione può inviare l'eventuale richiesta di aggiornamento.

Il Fornitore organizza le attività in accordo con il Direttore dell'esecuzione per ciò che riguarda tempi e gli orari, in modo tale da non intralciare il regolare funzionamento dell'attività della Stazione Appaltante, rispettare comunque i tempi previsti per l'esecuzione del Contratto e garantire il rispetto integrale delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

21 MODALITA' E PRESCRIZIONI NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La struttura organizzativa del Fornitore dovrà garantire, quale figura/funzione minima dedicata alla gestione dell'Appalto, la presenza di un **Gestore del Servizio**, ovvero la persona fisica, nominata dal Fornitore, responsabile nei confronti della Stazione Appaltante, ovvero unica interfaccia verso la stessa, della gestione di tutti gli aspetti del Contratto di Fornitura (qualitativi ed economici) inerenti lo svolgimento delle attività previste nell'Appalto.

Tale figura dovrà essere dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione del servizio oggetto di Appalto.

A tale figura sarà delegata la funzione di:

- gestione e controllo di tutti i servizi afferenti l'Appalto;
- emissione delle fatture;
- raccolta e gestione delle informazioni e della reportistica, necessaria al monitoraggio delle performance conseguite;
- gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dalla Stazione Appaltante

L'Amministrazione Contraente provvederà, a propria volta, alla nomina di un **Direttore dell'esecuzione**, responsabile dei rapporti con la ditta per i servizi afferenti l'Appalto e pertanto interfaccia unica e rappresentante della Stazione Appaltante nei confronti del Fornitore.

Al Direttore dell'esecuzione verrà demandato il compito di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione dei servizi da parte del Fornitore, autorizzare il pagamento delle fatture da questi emesse in relazione alle attività svolte nonché svolgere tutte le attività ad esso demandate ai sensi dell'art. 111, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

La manutenzione degli impianti sarà condotta secondo due modalità:

- **manutenzione ordinaria: INCLUSA NEL CANONE**, è costituita dall'insieme delle verifiche e attività programmate, necessarie e consigliate per mantenere gli impianti in condizioni di efficienza e sicurezza, sia seguendo le procedure e prassi derivanti dall'esperienza, sia adempiendo alle prescrizioni e note contenute nei manuali di istruzioni forniti dai Costruttori ed Installatori degli impianti medesimi;
- **manutenzione straordinaria**: costituita dalle operazioni necessarie alla riparazione e ripristino del funzionamento dell'impianto derivanti da:
 - guasti e rotture imprevedibili;

- operazioni di adeguamento alle norme di sicurezza prescritte dall'Ente di controllo o da altri Enti aventi autorità in merito;
- interventi di sostituzione, aggiunta o modifica di parti dell'impianto concordate tra Stazione Appaltante e la ditta.

I tipi di intervento si suddividono sostanzialmente in:

- **interventi di primo livello**, ossia quelli che permettono di:
- liberare passeggeri bloccati in cabine chiuse (ascensori di tutti i tipi, montacarichi, piattaforme elevatrici);
- avviare o riavviare scale, tappeti mobili, montascale fermati dagli utenti per mezzo dei comandi di emergenza;

tali interventi devono essere eseguiti da persone autorizzate ed appositamente istruite dal Fornitore, non necessariamente dotate di abilitazione alla manutenzione.

- interventi di secondo livello, ossia quelli necessari a:
- ripristinare il funzionamento di un impianto in seguito ad un guasto od all'intervento di un dispositivo automatico di sicurezza;
- eseguire operazioni di manutenzione atte a prevenire o correggere malfunzionamenti saltuari o persistenti rilevati su un impianto;

tali interventi devono essere eseguiti da tecnici del Fornitore dotati di patentino di abilitazione alla manutenzione degli impianti elevatori.

22 MANUTENZIONE ORDINARIA

Si definiscono ordinarie tutte le tipologie di manutenzione previste nel Piano Operativo delle Attività, che rientrano nei compiti del Fornitore, come di seguito meglio descritte.

Fermo quanto previsto nel presente Capitolato Tecnico, gli interventi di manutenzione ordinaria di seguito indicati dovranno essere eseguiti dal Fornitore nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni tecniche dettate dal D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e di qualsiasi normativa tecnica applicabile agli impianti oggetto dell'Appalto. Il personale che opererà sugli impianti dovrà, inoltre, essere munito di regolare patentino di abilitazione conseguito a norma dell'art. 15 del D.P.R. 162/99.

Tutte le attività di manutenzione ordinaria sono comprese nei canoni dell'elenco prezzi.

22.1 Attività periodiche di verifica

Le attività e le frequenze indicate di seguito sono quelle minime obbligatorie: lo svolgimento del servizio di manutenzione dovrà essere indicato in un opportuno Programma Operativo delle Attività, così come indicato nell'art. 20.

Tutte le attività di verifica dovranno essere riportate in un Registro delle verifiche e degli interventi secondo uno schema che dovrà essere approvato dalla D. L. e controfirmate dagli utenti degli impianti, *PRESIDE, SEGRETARIO o DELEGATO*, comprovanti l'avvenuto intervento.

Visite e controlli trimestrali

Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza e la continuità di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato quanto previsto dalle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.

Almeno una volta ogni tre mesi la ditta deve compiere una visita su ogni impianto per verificare lo stato di sicurezza ed efficienza. In tale occasione dovranno essere anche eseguiti gli interventi di manutenzione ordinaria necessari per garantire la funzionalità dell'impianto, oltre alla pulizia del locale del macchinario, ove esistente.

Le verifiche e le attività di manutenzione ordinaria devono riguardare, tra l'altro:

- l'efficienza delle segnalazioni,
- il corretto livellamento ai piani,
- l'efficienza dell'illuminazione,
- il funzionamento dei dispositivi di comunicazione, ove esistenti,
- il funzionamento dei dispositivi di arresto (per scale e tappeti mobili, montascale),
- l'integrità dei pettini di imbocco e dei corrimano (per scale e tappeti mobili),
- il corretto assetto (per scale e tappeti mobili),
- la corretta lubrificazione,
- la tenuta delle guarnizioni.

Le eventuali anomalie devono essere eliminate e deve essere ripristinato il corretto funzionamento dell'impianto.

La ditta che rileva condizioni anomale che possano pregiudicare la sicurezza o la funzionalità dell'impianto deve segnalarlo tempestivamente al Direttore dell'esecuzione, anche tramite comunicazione scritta inviata via pec.

Qualora fosse necessario un intervento correttivo di manutenzione ordinaria si rimanda al paragrafo 22.2, mentre per interventi di particolare rilievo si rimanda a quanto disciplinato nel paragrafo 23.

Gli impianti possono essere mantenuti in servizio solo se in buono stato di conservazione e con tutti i sistemi di sicurezza efficienti.

Entro sette giorni lavorativi successivi alla data della visita deve essere inviato il rapporto di intervento al Direttore dell'esecuzione, con la data e la firma del Gestore del servizio o suo delegato.

Il corrispettivo per le visite e i controlli trimestrali deve considerarsi compreso nel valore del Canone delle manutenzioni ordinarie.

Visite e controlli semestrali

Almeno una volta ogni sei mesi, deve essere eseguita a cura del Fornitore una visita riguardante, oltre alle verifiche previste nella visita trimestrale, tutti i principali elementi dell'impianto e, segnatamente:

- verifica del regolare funzionamento degli organi e dispositivi meccanici ed elettrici, con particolare cura per le porte dei piani e le loro serrature;
- verifica dei freni e dei dispositivi di sicurezza;
- verifica dei collegamenti verso terra dell'impianto elettrico;
- verifica accurata delle funi o catene di trazione (ove esistenti) e dei loro attacchi;
- verifica dei dispositivi di allarme e comunicazione;
- operazioni di pulizia e lubrificazione;
- pulizia della fossa (ove presente);
- verifica dei dispositivi di arresto di sicurezza (per scale mobili, tappeti mobili, montascale);
- verifica dell'integrità dei pettini di imbocco (per scale e tappeti mobili);
- verifica della tensione catene, dell'assetto e dei giochi (per scale e marciapiedi mobili);
- verifica dell'integrità dei pannelli, zoccoli e dei corrimano (per scale e tappeti mobili);
- eventuale rabbocco fluido idraulico (per ascensori, montacarichi e piattaforme idraulici);
- ulteriori verifiche su dispositivi specifici variabili in funzione della tipologia di impianto.

In caso di esito negativo della verifica il Gestore del servizio deve tempestivamente informare il Direttore dell'esecuzione, anche mediante una comunicazione scritta tramite pec, descrivendo dettagliatamente il problema rilevato e le misure correttive adottate, ovvero da adottare.

Qualora fosse necessario un intervento correttivo di manutenzione ordinaria si rimanda al paragrafo 22.2, mentre per interventi di particolare rilievo si rimanda a quanto disciplinato nel paragrafo 23.

L'impianto oggetto della visita può riprendere il regolare funzionamento solo se si trova in stato di buona efficienza e nel rispetto di tutte le condizioni necessarie ad assicurare la sicurezza di eser-

cizio. Entro sette giorni lavorativi successivi alla data della visita di verifica deve essere inviato al Direttore dell'esecuzione il rapporto di intervento, con le prove eseguite, la data e la firma del Gestore del servizio o suo delegato.

Il corrispettivo per le visite e i controlli semestrali deve considerarsi compreso nel valore del Canone delle manutenzioni ordinarie.

Visita biennale

La legislazione vigente (DPR 30-04-1999 n.162, art.13) prevede che l'Amministrazione sottoponga gli impianti ascensori ogni due anni ad una serie di verifiche approfondite effettuate da parte di un Organismo notificato. Il Fornitore deve prestare assistenza e supporto per l'effettuazione di tali verifiche, fornendo anche l'attrezzatura e gli strumenti di misura necessari ed eseguendo le operazioni richieste (smontaggio di componenti, misura dell'isolamento e di altri parametri elettrici e meccanici, prove di intervento di dispositivi di sicurezza). Il Fornitore dovrà trasmettere al Direttore dell'esecuzione copia del Verbale rilasciato dall'Organismo notificato che ha effettuato la verifica biennale.

Le prescrizioni tecniche impartite dall'Organismo notificato devono essere soddisfatte dal Fornitore entro i tempi prefissati, per quanto di propria competenza. Qualora fosse necessario un intervento correttivo di particolare rilievo si rimanda a quanto disciplinato nel paragrafo 23.

La visita biennale prevista per gli ascensori deve essere effettuata anche per gli altri tipi di impianto rientranti nella definizione di ascensore ai sensi del DM 37/2008 dall'Organismo notificato, salvo per gli impianti non previsti dalla normativa. Per tali impianti sarà l'Amministrazione a valutare l'opportunità di far eseguire comunque le visite biennali da parte dell'Organismo notificato.

Il corrispettivo riferito alle sole attività di assistenza e supporto svolte dal Fornitore per le visite biennali deve considerarsi compreso nel valore del Canone delle manutenzioni ordinarie, mentre il compenso dell'Organismo notificato è a carico dell'Amministrazione.

22.2 Interventi di manutenzione ordinaria

Sulla base dell'attività di verifica periodica effettuata, gli interventi qui ricompresi sono tutti quelli tendenti alla migliore conservazione di tutte le parti elettriche, meccaniche, metalliche, murarie, ecc comunque pertinenti agli impianti elevatori.

L'Appaltatore dovrà provvedere a tutte le operazioni, anche se non precedentemente descritte, intese a conservare gli impianti affidati e le pertinenze connesse, nelle migliori condizioni, prevenendo le cause dei guasti con la tempestiva sostituzione delle parti obsolete.

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo delle attività di manutenzione ordinaria che la ditta affidataria dovrà eseguire su tutti gli impianti elevatori oggetto del servizio.

La ditta sarà tenuta:

- alla pulizia e alla disinfestazione dei locali macchina, vani corsa, fondo fossa, vetri lato interno ed esterno, soglie, tetto e sospensioni cabine ed all'allontanamento dei materiali rimossi;
- a provvedere alla fornitura dell'olio, dei grassi, degli stracci occorrenti;
- a provvedere alla pulizia e protezione delle parti soggette a corrosioni, mediante l'uso di vernici appropriate; alla pulizia e lubrificazione delle parti mobili e fisse degli impianti;
- alla equilibratura delle tensioni delle funi di trazione e dei relativi attacchi;
- al controllo della tenuta delle guarnizioni e del livello dell'olio nel serbatoio, riparando le guarnizioni e sostituendole qualora se ne ravvisasse la necessità;
- al controllo della tenuta delle guarnizioni del cilindro e del pistone, riparandole o sostituendole ove necessario;
- al controllo delle tubazioni di mandata olio e relativi raccordi, del tubo di recupero olio;
- alla riparazione e sostituzione dei cavi conduttori e quant'altro occorra per il regolare funzionamento degli impianti;
- alla sostituzione di tutti i componenti non di particolare rilievo presenti in sala macchine, in cabina, nel vano corsa, porte di piano ed in generale su tutto l'impianto;

Il corrispettivo per la manutenzione ordinaria deve considerarsi compreso nel valore del Canone delle manutenzioni ordinarie.

Qualora fosse necessario un intervento correttivo di particolare rilievo si rimanda a quanto disciplinato nel paragrafo 23.

22.3 Reperibilità e diritto di chiamata, servizio di presidio

La ditta aggiudicataria assicurerà la reperibilità di pronto intervento su chiamata, entro 1 h, per l'esecuzione della manovra atta a riportare la cabina al piano e, ove possibile, a ripristinare l'esercizio dell'impianto, anche nei giorni festivi e/o nelle ore notturne; **allo scopo si prescrive l'apposizione di una targhetta in cabina e ai piani indicante il numero di telefono verde del pronto intervento e la rimozione di ogni riferimento telefonico a qualsiasi altra ditta.**

La Ditta dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, la propria reperibilità mettendo a disposizione dell'Amministrazione un numero di telefono unico e di fax a cui far pervenire le segnalazioni di eventuali anomalie.

A seguito di tali segnalazioni la Ditta dovrà intervenire con personale specializzato nel rispetto dei tempi di intervento: il tempo di intervento sarà calcolato come tempo intercorrente fra la ricezione della segnalazione e l'inizio del sopralluogo. In caso di blocco dell'impianto elevatore con persone all'interno, la Ditta è comunque tenuta ad intervenire in emergenza entro e non oltre 30 minuti dalla ricezione della segnalazione. Il mancato rispetto dei tempi di intervento determinerà l'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato.

Per gli interventi di liberazione bisognerà compilare apposito modulo riportante gli estremi dell'intervento con l'orario della richiesta, l'orario di intervento, orario di fine intervento, il nome in chiaro dell'occupante in cabina, la firma del tecnico incaricato e dell'occupante in cabina.

Il corrispettivo per il pronto intervento deve considerarsi compreso nel valore del Canone delle manutenzioni ordinarie.

Qualora richiesto dalla Stazione Appaltante per specifici eventi o manifestazioni, La ditta deve garantire il presidio presso i siti indicati dalla stessa, con il personale qualitativamente sufficiente a garantire gli interventi di primo livello entro tempi minimi (indicativamente 10-20 minuti).

Il numero di addetti, le ore giornaliere e i giorni di presidio saranno indicati di volta in volta dalla Stazione Appaltante, ed il corrispettivo per il servizio di presidio deve considerarsi compreso nel valore del Canone delle manutenzioni ordinarie.

23 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Si definiscono straordinarie alcune tipologie di intervento e manutenzioni, che dipendono da circostanze non prevedibili e che pertanto non possono essere rigidamente collocate in un programma temporale; tali operazioni rientrano nei compiti del Fornitore.

Fermo quanto previsto nel presente Capitolato Tecnico, per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria ivi previsti il Fornitore dovrà essere in possesso delle abilitazioni prescritte dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e dovrà operare nel pieno rispetto di tutte le normative e prescrizioni tecniche applicabili agli impianti oggetto dell'Appalto, quand'anche non espressamente richiamate dal presente Capitolato.

23.1 Attività di ripristino del regolare funzionamento degli impianti

Il Fornitore deve garantire l'intervento in caso di guasto in ogni giorno della settimana, anche nei giorni festivi e/o nelle ore notturne.

Il Fornitore deve intervenire entro le successive 2 ore dalla segnalazione al fine di eliminare eventuali situazioni di pericolo e ripristinare il funzionamento dell'impianto in condizioni di sicurezza.

Se l'importo previsto dell'intervento da eseguirsi rientra nel valore della franchigia di seguito indicata, il Fornitore deve procedere immediatamente alla esecuzione senza produrre alcun preventivo e senza obbligo di autorizzazione da parte del Direttore dell'esecuzione.

Qualora invece l'importo previsto dell'intervento fosse superiore al valore della franchigia di seguito indicata, il Fornitore è tenuto a presentare un preventivo di spesa entro le 24 ore da sottoporre all'approvazione del Direttore dell'esecuzione.

Entro le 48 ore dal termine dell'esecuzione dell'intervento il Fornitore dovrà predisporre un dettagliato rapporto, come meglio precisato di seguito. Tale rapporto deve essere inviato al Direttore dell'esecuzione tramite pec su apposito modulo condiviso con la Stazione Appaltante.

Nel rapporto devono essere indicati l'impianto, la data e i tempi di intervento (ora inizio e fine), il guasto rilevato, le operazioni di ripristino eseguite, il costo dell'intervento e dovrà portare in calce la firma del Gestore del servizio.

L'intervento, il cui corrispettivo sarà calcolato applicando il ribasso offerto sul canone in sede di gara, è a carico del Fornitore fino ad un valore di € 300,00 (trecento).

Oltre tale franchigia, l'Amministrazione è tenuta a corrispondere la differenza, ovvero a remunerare il Fornitore con un importo Extra Canone. la corresponsione di importi Extra Canone sarà possibile fino al raggiungimento dell'importo massimo stanziato per la manutenzione straordinaria dall'Amministrazione, derivante dal ribasso proposto dal Fornitore in sede di offerta.

Gli interventi di diversa tipologia non potranno essere inseriti in un unico preventivo al fine di determinare il superamento del valore della franchigia.

Gli interventi saranno contabilizzati in base ai listini di riferimento di seguito riportati:

- I. Prezzario delle Opere Edili edito dalla Camera di Commercio di Milano;
- II. Prezzi Informativi dell'Edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI);
- III. Listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti (ASSISTAL).

I listini richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo, ciò significa che dovendo realizzare un intervento, il costo del materiale/prestazione dovrà essere cercato prima sul listino I e se, e solo se non presente, sul listino II, e se, e solo se non presente su quest'ultimo, sul listino n. III.

Qualora una medesima voce sia presente su più listini, fa fede l'importo previsto sul listino con numerazione inferiore; l'ordine di importanza e quindi di utilizzo è: I, II, III.

I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati saranno quelli vigenti alla data di preventivazione dell'intervento, al netto del corrispondente ribasso offerto.

Ciò significa che la pubblicazione di una nuova versione di listino prezzi avrà vigore al netto del ribasso stabilito in sede di offerta, al fine della contabilizzazione ed eventuale liquidazione delle prestazioni solo e soltanto relativamente ad interventi non ancora preventivati alla data di pubblicazione.

Per materiali non presenti nei suddetti listini, dietro presentazione di regolare fattura di acquisto (per spese preventivamente approvate dal Supervisore), verrà riconosciuto al Fornitore l'importo della fattura stessa.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di far eseguire gli interventi straordinari o di adeguamento degli impianti alle normative vigenti e succ. mod. anche a ditte diverse, sulla base di indagini esplorative eseguite al fine di individuare l'offerta migliore per l'Amministrazione.

23.2 Interventi su richiesta

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere l'intervento del Fornitore nei seguenti casi:

- verifiche richieste dal Direttore dell'esecuzione oppure dagli Enti di controllo competenti, finalizzati ad accertare il buono stato degli impianti;
- verifiche richieste dal Direttore dell'esecuzione, finalizzate ad accertare la corretta esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- interventi di sostituzione di componenti, modifica o adeguamento normativo concordati tra Amministrazione e Fornitore, anche su proposta tecnica ed economica del Fornitore stesso in seguito a segnalazione della necessità di procedere su componenti per le quali non è più sufficiente la sola manutenzione ordinaria.

Il Fornitore per gli interventi su richiesta dovrà produrre apposito preventivo di spesa, calcolato secondo le modalità di cui all'art. 23.1, ed essere autorizzato dal Direttore dell'esecuzione.

Entro le 48 ore dal termine dell'esecuzione dell'intervento il fornitore dovrà predisporre un dettagliato rapporto, come meglio precisato al successivo paragrafo. Tale rapporto deve essere inviato al Direttore dell'esecuzione tramite pec su apposito modulo.

Il corrispettivo per gli interventi su richiesta consiste nell'erogazione da parte dell'Amministrazione di un importo Extra Canone; la corresponsione di importi Extra Canone sarà possibile fino al raggiungimento dell'importo massimo stanziato per la manutenzione straordinaria dall'Amministrazione, derivante dal ribasso proposto dal Fornitore in sede di offerta.

24 LIBRETTO DELLE VERIFICHE DA CONTRATTO E REGISTRO GENERALE

Per ciascun impianto ricadente nel campo di applicazione del DPR 162/99 l'Amministrazione darà in consegna al Gestore del servizio il relativo libretto di cui all'art.16 del suddetto DPR.

Per gli impianti di diversa tipologia (scale e tappeti mobili, montascale) qualora non sia già esistente, il Fornitore, sulla base dei dati forniti dall'Amministrazione Contraente, deve istituire un libretto di impianto, che contenga i dati tecnici principali, la data dell'entrata in servizio, copie delle certificazioni, disegni schematici e quanto altro ritenuto necessario.

I rapporti di intervento relativi alle visite trimestrali e semestrali, nonché alle visite biennali, dovranno essere allegati al libretto di impianto. Essi pertanto, oltre ad essere trasmessi al Direttore dell'esecuzione, devono essere disponibili presso l'impianto insieme al libretto in occasione delle visite periodiche ed occasionali.

I rapporti di pronto intervento e degli interventi per guasto, che non devono essere allegati al libretto di impianto, vengono tuttavia trasmessi al Direttore dell'esecuzione che li inserisce nel registro generale di cui al successivo capoverso.

E' cura dell'Amministrazione conservare in apposito registro generale le copie dei libretti di impianto, dei rapporti di manutenzione/intervento trasmessi al Direttore dell'esecuzione, nonché degli interventi eseguiti su richiesta dal Fornitore, al fine di disporre di un documento completo sullo stato generale degli impianti oggetto di Appalto ubicati nell'immobile e/o negli immobili dell'Amministrazione Contraente.

24.1 Rapporto degli interventi di verifica, controllo e manutenzione

Per la redazione dei rapporti di manutenzione il Fornitore deve utilizzare apposito modulo approvato dal Direttore Esecuzione.

L'intestazione deve riportare i nominativi dell'Amministrazione Contraente, del Fornitore, del Direttore dell'esecuzione e dei tecnici che hanno eseguito l'intervento, oltre al numero del Contratto di Fornitura e all'identificativo dell'impianto oggetto di intervento. Nel modulo devono essere indicati:

- per le visite trimestrali e semestrali:
 - giorno, ore e minuti di inizio intervento;
 - ore e minuti termine intervento;
 - verifiche eseguite;
 - anomalie riscontrate;
 - interventi correttivi e riparativi eventualmente eseguiti;
 - materiali impiegati;
 - ore di manodopera impiegate;
 - eventuali note;
- per il pronto intervento, gli interventi su guasto e su richiesta:
 - giorno, ore e minuti della chiamata ricevuta;
 - giorno, ore e minuti di inizio intervento;
 - ore e minuti termine intervento;

- tipo dell'intervento richiesto (pronto intervento, intervento per guasto)
- anomalie riscontrate;
- correttivi e riparativi eventualmente eseguiti;
- materiali impiegati;
- ore di manodopera impiegate.
- eventuali note.

24.2 Controllo e verifica delle prestazioni erogate

L'amministrazione, nella figura del Direttore dell'esecuzione, svolgerà attività di controllo finalizzate alla verifica dell'efficacia del servizio in termini di qualità resa e per accertare la regolarità e la puntualità nell'esecuzione delle prestazioni.

La periodicità ed i tempi relativi alle attività di controllo saranno definiti da parte del Direttore dell'esecuzione stesso.

In relazione alle modalità esecutive, i controlli si differenziano nelle due seguenti tipologie:

- verifica della qualità del servizio: attraverso rilevazioni di tipo visivo, eseguite in contraddittorio con il Fornitore, sarà misurato il livello qualitativo delle prestazioni erogate e lo stato dei componenti impiantistici oggetto del servizio di manutenzione;
- verifica della regolarità e puntualità nell'esecuzione delle prestazioni: mediante ispezioni effettuate durante l'esecuzione delle prestazioni e finalizzate a valutare la regolarità e la puntualità (ad esempio rispetto del Programma Operativo delle Attività, rispetto delle modalità di esecuzione indicate nel presente Capitolato, nelle Schede Tecniche e in altra documentazione di gara, completezza della prestazione eseguita rispetto alle quantità di riferimento, etc.), anche attraverso l'analisi dei rapporti di intervento.

La prima tipologia di verifiche verrà effettuata attraverso controlli a campione eseguiti sugli impianti di riferimento dal Direttore dell'esecuzione, in contraddittorio con il Gestore del servizio o un tecnico da lui delegato. Tali controlli potranno avvenire in qualsiasi momento, svincolati dall'orario delle prestazioni, purché con preavviso di almeno 24 ore. Sono sottoposti alla prima tipologia di verifica tutte le componenti impiantistiche su cui il servizio viene erogato. Sarà il Direttore dell'esecuzione stesso a scegliere gli impianti da ispezionare.

La seconda tipologia di verifiche sarà effettuata per tutte le attività inserite nel Piano Operativo delle Attività per il trimestre di riferimento. Tali controlli, che potranno avvenire in qualsiasi momento durante l'orario delle prestazioni, senza alcun preavviso al Fornitore, riguarderanno:

- puntualità degli interventi rispetto alle attività indicate nel Piano Operativo delle Attività;
- conformità delle attività eseguite rispetto alle prescrizioni tecniche del presente Capitolato, nonché a quelle stabilite in sede di Appalto;
- utilizzo da parte del personale del Fornitore della divisa di lavoro;
- analisi dei rapporti di intervento;
- altro.

Tutte le verifiche effettuate avverranno in contraddittorio con il Fornitore e l'esito del controllo verrà sottoscritto, in apposito verbale, dal Direttore dell'esecuzione e dal Gestore del Servizio.

Gli esiti delle verifiche effettuate dovranno essere annotati nel Registro generale, indipendentemente dagli aspetti riguardanti l'applicazione delle penali, per monitorare l'andamento generale del servizio e certificare l'assenza di non conformità.

25 SISTEMA INFORMATICO

Il Fornitore, per i servizi oggetto del Contratto di Fornitura, dovrà disporre di un adeguato sistema informatico, nel quale siano annotate tutte le informazioni relative alle attività svolte, divise impianto per impianto; l'annotazione deve essere eseguita entro sette giorni dall'effettuazione dell'attività, e riportare tutti i dati presenti nei rapporti di intervento.

Il sistema informatico deve essere reso accessibile in ogni momento per eventuale controllo da parte del Direttore dell'esecuzione, senza necessità di autorizzazione da parte del Fornitore.

25.1 Anagrafica impiantistica

L'anagrafica impiantistica, implementata sulla base delle informazioni messe a disposizione dall'Amministrazione Contraente e opportunamente integrata dal Fornitore, costituirà la base del sistema informatico. Nel caso in cui intervengano delle variazioni, la scheda anagrafica degli impianti oggetto del Contratto di Fornitura, facente parte della documentazione relativa all'Appalto dovrà essere tempestivamente aggiornata con i nuovi dati e trasmessa in copia al Direttore dell'esecuzione.

25.2 Call Center

Le chiamate per interventi devono far capo ad un "Call center" che il Fornitore deve mettere a disposizione senza oneri di chiamata ("numero verde") costantemente presidiato 24 ore su 24 inclusi i giorni festivi; ad esso potranno pervenire sia le chiamate per manutenzione sia quelle per richiesta di soccorso; tutte le chiamate dovranno essere opportunamente registrate nel sistema informatico.

26 PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE

Il personale del Fornitore esegue le prestazioni di propria competenza secondo le modalità ed i tempi, prescritti nel presente Capitolato Tecnico, nelle Schede Tecniche e nel Piano Operativo delle Attività approvato dal Direttore dell'esecuzione.

Il personale dedicato dovrà essere dotato di apposita tessera di riconoscimento, da apporre sulla divisa, munita di fotografia, con indicazione del nominativo e della qualifica anche con riferimento al possesso o meno del patentino di abilitazione.

Il Fornitore dovrà fornire al personale impiegato idoneo vestiario di lavoro, di foggia e colore tale da rendere identificabili gli operatori, ed ogni dispositivo di protezione individuale necessario, nonché adottare ogni misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e collaboratori che svolgono le attività di cui al presente Capitolato. La divisa dovrà essere mantenuta in perfetto stato di pulizia e di decoro.

L'Amministrazione Contraente potrà richiedere la sostituzione del personale impiegato nella gestione dell'Appalto, con motivazione scritta relativa all'inadeguatezza del medesimo, senza che ciò dia diritto al Fornitore di chiedere alcun onere aggiuntivo.

Il Fornitore dovrà comunicare all'Amministrazione Contraente ogni evento infortunistico.

Il Fornitore avrà l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l'Amministrazione da ogni responsabilità in merito.

Il Fornitore ed il personale da esso dipendente dovranno uniformarsi a tutte le leggi italiane e comunitarie ed alle direttive di carattere generale e speciale impartite dall'Amministrazione per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, nonché a quelle appositamente emanate per il personale del Fornitore.

Il Fornitore dovrà garantire per tutta la durata del Contratto di Fornitura ed in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione.

A fronte di eventi straordinari e non previsti, il Fornitore si dovrà impegnare a destinare risorse umane e strumentali aggiuntive al fine di assolvere agli impegni assunti. Il Fornitore provvederà al regolare pagamento di salari e stipendi per il personale impiegato, ivi comprese le assicurazioni sociali e previdenziali di legge, nonché ogni prestazione accessoria prevista dal CCNL.

L'Amministrazione Contraente rimane estranea ad ogni rapporto, anche di contenzioso, tra il Fornitore ed i propri dipendenti o collaboratori.

27 MEZZI, ATTREZZATURE DI SERVIZIO E MATERIALI UTILIZZATI

Sono compresi negli oneri del Fornitore i prodotti per pulizia e lubrificazione ed eventuale pezzame. Il Fornitore deve utilizzare propri mezzi ed attrezzature, compresi gli strumenti per la misura di parametri indicativi del buon funzionamento degli impianti e per le verifiche richieste dagli Enti di controllo (comprese eventuali zavorre per prove di carico), adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente; a tale riguardo dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettano la direttiva macchine.

Tutti gli attrezzi e le macchine utilizzati per la manutenzione degli impianti devono essere certificati e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nell'Unione Europea.

Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovrà obbligatoriamente avvenire con dispositivi tali da rispettare la normativa in materia di sicurezza.

A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dal Fornitore dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il marchio del Fornitore stesso.

Prima dell'inizio delle attività il Fornitore dovrà consegnare all'Amministrazione Contraente l'elenco delle attrezzature di lavoro che saranno impiegate in relazione alle manutenzioni oggetto del Contratto di Fornitura.

Il Fornitore sarà responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche sia dei prodotti chimici utilizzati.

Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'UE relativamente a "etichettatura", "biodegradabilità", "dosaggi", "avvertenze di pericolosità" e "modalità d'uso". Per ognuno di essi dovrà essere fornita la scheda di sicurezza prevista dalla normativa comunitaria.

Il Fornitore dovrà trovarsi sempre provvisto di materiali, componenti e attrezzi necessari ad assicurare, per qualunque evenienza, la continuità del servizio. Le macchine e gli attrezzi utilizzati per l'espletamento del servizio dovranno essere dotati delle certificazioni previste dalle norme vigenti in tema di sicurezza, nonché di tutti gli accessori per proteggere l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni. I materiali e le componenti da impiegare dovranno avere caratteristiche corrispondenti agli originali e rispettare quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni o nel caso di irreperibilità del materiale o componente da sostituire, si dovrà optare per la migliore qualità esistente in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati.

Nell'eseguire le operazioni di trasporto e scarico di materiali e componenti, il Fornitore sarà tenuto a seguire i percorsi e gli orari fissati dall'Amministrazione Contraente per ragioni di ordine, di sicurezza e d'igiene, restando a carico del Fornitore ogni attività di pulizia o provvedimento atto a garantire l'igiene ed il decoro dell'immobile ove sono ubicati gli impianti in relazione alle predette operazioni.

28 SICUREZZA SUL LAVORO

28.1 Informazione e formazione dei lavoratori e D.P.I.

Il Fornitore, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà:

- provvedere affinché il personale dedicato all'esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato e alla documentazione di cui all'Appalto, abbia ricevuto una adeguata informazione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;
- dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es. elmetti, cinture di sicurezza, guanti, occhiali di sicurezza, etc.) in relazione alla tipologia delle attività oggetto dei servizi di cui al presente Capitolato e alla documentazione di cui all'Appalto.

28.2 Informazioni sui rischi specifici

L'Amministrazione Contraente, attraverso persona idonea (Direttore dell'esecuzione o altri soggetti da lui espressamente incaricati), dovrà fornire preventivamente al Fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti in relazione alle attività da svolgere, per consentire al Fornitore l'adozione delle misure di prevenzione e di emergenza necessarie.

Il Fornitore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nei locali ove saranno ubicati gli impianti, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.

28.3 Piano di sicurezza lavoro

Ad integrazione di quanto precedentemente indicato in materia di sicurezza sul lavoro, il Fornitore è tenuto a predisporre, ove necessario, prima dell'inizio delle attività, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Copia del Piano Operativo di Sicurezza deve essere consegnata al Responsabile della Sicurezza ed ai Rappresentanti dei Lavoratori del Fornitore, nonché al Direttore dell'esecuzione, prima dell'inizio delle attività. Durante l'esecuzione dell'appalto, il Direttore dell'esecuzione verifica l'applicazione delle disposizioni contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi e Interferenze (DUVRI) redatto dall'Amministrazione Contraente prima dell'avvio della procedura ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 2008.

29 GESTIONE DEI RIFIUTI

Il Fornitore dovrà, a propria cura e spese:

(i) adempiere a tutte le disposizioni legislative applicabili concernenti i rifiuti in genere, i rifiuti pericolosi ed i rifiuti d'imballaggio anche per quanto attiene alle segnalazioni da effettuare alle autorità competenti. A tal fine, il Fornitore è tenuto, in particolare, ad attenersi a tutte le prescrizioni del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI), per quanto applicabile nonché del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 e ss.mm. che prevedono un sistema di tracciabilità dei rifiuti, obbligandosi al rispetto delle disposizioni ivi previste e a supportare l'Amministrazione negli adempimenti di competenza. Per ogni rifiuto generato dall'attività di manutenzione dovrà essere definita la caratteristica di pericolosità o di non pericolosità secondo il Catalogo Europeo dei rifiuti (CER) sulla base della conoscenza del processo che ha portato alla produzione del rifiuto e dell'analisi chimico fisica del rifiuto stesso;

(ii) trasportare i materiali di risulta ed i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia, controllo, verifica, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria degli impianti dai siti di produzione alle pubbliche discariche autorizzate, in ottemperanza alla normativa vigente. Il transito di detti materiali all'interno dei locali dell'Amministrazione Contraente dovrà avvenire secondo i percorsi e gli orari indicati dall'Amministrazione medesima;

(iii) consegnare al Direttore dell'esecuzione copia della documentazione comprovante la corretta gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente nonché del principio di trasparenza e tracciabilità dei rifiuti;

(iv) adottare, al fine di assicurare il rispetto dell'ambiente, tutti gli accorgimenti opportuni, ivi compreso l'utilizzo di prodotti a basso contenuto di agenti inquinanti, e non immettere nella rete fognaria olii esausti, vegetali o minerali, solventi e vernici, petroli e benzine, ecc., rivenienti da lavorazioni normali o eccezionali, che dovranno essere raccolti in opportuni recipienti e smaltiti a norma di legge;

(v) non lasciare i locali, le attrezzature di lavoro e i materiali utilizzati in condizioni tali da costituire fonti di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai rischi d'incendio e al rischio chimico.

30 VERIFICHE DI CONFORMITA' IN CORSO DI ESECUZIONE

Come anticipato, l'Amministrazione Contraente potrà eseguire, attraverso il Direttore dell'esecuzione, controlli e verifiche di conformità in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D Lgs. n. 50/2016, con periodicità definita dal Direttore dell'esecuzione medesimo.

A tal fine, il Direttore dell'esecuzione potrà effettuare sopralluoghi per verificare il rispetto delle tempistiche predisposte nel Piano Operativo delle Attività relativamente alle attività di manutenzione e verifiche periodiche, oltre al rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato Tecnico e della documentazione di cui all'Appalto. Delle verifiche di conformità in corso di esecuzione è redatto apposito processo verbale.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità in corso d'opera il Fornitore dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata.

31 CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Al termine del rapporto contrattuale l'Amministrazione Contraente provvederà a redigere un certificato di ultimazione degli interventi di manutenzione di cui al successivo paragrafo 33. Detto certificato oltre ai riferimenti del Contratto di Fornitura (numero, oggetto, valore, data inizio e durata) contiene in sintesi le informazioni circa gli interventi effettuati (oggetto, valore), gli eventuali richiami al Fornitore per inadempienze, ed eventuali osservazioni su altri fatti degni di nota.

32 VERIFICA DI CONFORMITA' DEFINITIVA

Ferme le verifiche di conformità in corso di esecuzione, l'Amministrazione Contraente procederà ad una verifica di conformità definitiva delle prestazioni eseguite dal Fornitore ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016, salvo diversi accordi tra le parti.

Quest'ultima è effettuata direttamente dal Direttore dell'esecuzione. In caso di esito positivo della verifica di conformità, il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di conformità confermato dall'Amministrazione Contraente. La data del certificato di conformità varrà come data di accettazione dei servizi con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel certificato.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, ai fini del rilascio del relativo certificato di conformità.

33 PASSAGGIO DI CONSEGNE E VERBALE DI RICONSEGNA

Al termine del rapporto contrattuale, il Fornitore è tenuto a riconsegnare all'Amministrazione Contraente gli impianti interessati e gli eventuali locali concessi in uso, facendo riferimento ai Verbali di Consegna redatti al momento della consegna iniziale.

La riconsegna degli impianti all'Amministrazione Contraente dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni precedenti la scadenza del Contratto di Fornitura, fermo restando che, nel periodo compreso tra la data di riconsegna degli impianti e la scadenza del Contratto, il Fornitore è comunque tenuto ad eseguire tutti gli interventi programmati. Entro i termini stabiliti per la riconsegna degli impianti, il Fornitore dovrà consegnare all'Amministrazione Contraente (qualora non sia già in atti dell'Amministrazione stessa), tutta la documentazione tecnica ed amministrativa, con particolare riferimento all'Anagrafica Impiantistica, ai report, ecc.. Lo stato di conservazione degli impianti deve essere accertato, congiuntamente dall'Amministrazione e dal Fornitore sulla base:

- dell'esame della documentazione dei servizi effettuati;
- di visite e sopralluoghi agli impianti;
- altro.

Qualora nel corso dell'appalto l'Amministrazione dovesse disinstallare/smantellare/chiudere o dichiarare fuori uso uno o più impianti si opererà come previsto per la riconsegna finale.

Il Fornitore, inoltre, dovrà assicurare la propria disponibilità e collaborazione, finalizzata ad agevolare il passaggio delle consegne all'Amministrazione o ad un terzo delegato (persona fisica o impresa) nominato dall'Amministrazione stessa, fornendo tutte le informazioni e i dati nelle modalità che l'Amministrazione riterrà opportuno richiedere.

34 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE

Ferma l'osservanza di quanto previsto nel presente Capitolato Tecnico e nella documentazione di cui all'Appalto che saranno indetti dalle Amministrazioni Richiedenti, il Fornitore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi, ad osservare tutte le vigenti leggi, norme e regolamenti applicabili inclusi quelli in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente e a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori.

Inoltre, il Fornitore:

- è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona di appartenenza dei beni;
- è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni eventualmente rese nell'ambito del subappalto;
- dovrà stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile verso Terzi secondo quanto stabilito dall'Amministrazione in sede di Appalto.

Fatte salve le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico, nelle Schede Tecniche e nella documentazione di cui all'Appalto Specifico, il Fornitore:

- deve nominare un proprio responsabile tecnico incaricato, il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Direzione dei Lavori all'atto del verbale di consegna dei lavori
- può sviluppare i servizi nel modo che ritiene più opportuno, ma dovrà essere in grado di operare simultaneamente sugli impianti con n. 2 squadre in tutti i giorni feriali nell'orario di lavoro del Contratto Nazionale di Lavoro;
- non deve arrecare alcun pregiudizio all'utilizzazione dei locali e degli impianti dell'Amministrazione nell'esecuzione dei servizi;
- deve osservare scrupolosamente le buone regole dell'arte ed è tenuto ad impiegare materiale di ottime qualità ed appropriato agli impieghi;
- deve provvedere alla pulizia dei luoghi e di tutte le parti oggetto di intervento;
- deve eseguire, se richiesto dal Direttore dell'esecuzione e/o quando necessario e previsto dalla normativa, disegni, verifiche e calcoli relativi agli interventi da eseguire, ovvero un progetto da sottoporre all'approvazione del Direttore dell'esecuzione stesso;
- deve fornire al Direttore dell'esecuzione tutte le informazioni ed i chiarimenti richiesti;
- deve eseguire tutti gli interventi previsti a contratto, rispettando i relativi tempi e minimizzando l'attesa per il primo intervento in caso di guasto;
- deve registrare per iscritto gli interventi effettuati, nel rispetto delle modalità indicate al paragrafo 24, consentendo così il monitoraggio mirato degli impianti e l'analisi dei guasti;
- in caso di subappalto, dovrà osservare le prescrizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 ed assicurare che il personale del subappaltatore sia in possesso di tutte le abilitazioni richieste dalla normativa in materia di impianti elevatori ai fini dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

L'Amministrazione Contraente gode della più ampia facoltà di indagini al fine di verificare le modalità ed i tempi di esecuzione dei servizi, anche successivamente all'espletamento dei medesimi, secondo le modalità meglio descritte nel presente capitolato.

La Ditta aggiudicataria, con la corresponsione del prezzo di canone, risponderà nel più ampio senso di Legge della regolarità e della sicurezza dell'esercizio degli elevatori (in pendenza degli obblighi assunti ai sensi di tutti gli altri articoli) esonerando implicitamente sia la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Qualora per motivi di forza maggiore non riuscisse a garantire la sicurezza avrà il preciso dovere di chiudere all'esercizio l'ascensore, dandone tempestiva comunicazione alla Direzione Lavori ed al preposto all'impianto. In tal senso la Ditta avrà la più ampia facoltà di azione al fine di garantire la sicurezza degli impianti.

La Ditta è tenuta inoltre, senza corresponsione di alcun onere, alla prestazione di convenienti mezzi e della relativa mano d'opera per l'esecuzione delle prove periodiche o straordinarie ed ispezioni che vengono eseguite dagli organi di controllo (VV.FF., ISPEL, ASL, ISPETTORATO DEL LAVORO, Comune, Organismi notificati, ecc.) e di quelle che in qualsiasi epoca vorrà eseguire l'Amministrazione Comunale a mezzo del Servizio competente.

A tutte le operazioni di visita degli organi di tutela e controllo dovrà presenziare un rappresentante della Ditta con propri operai.

L'appaltatore in particolare, trattandosi anche d'interventi in edifici scolastici, dovrà operare in condizioni tali da consentire sempre lo svolgimento delle attività didattiche, nonché in orari resi disponibili dalle esigenze scolastiche senza nulla a pretendere per la possibile frammentazione delle attività lavorative della propria maestranza.

35 ONERI E OBBLIGHI NON A CARICO DEL FORNITORE

Non rientrano negli oneri del Fornitore:

- gli interventi per sostituzione di elementi rilevanti, quali a titolo esemplificativo le funi, i motori e gli organi, i gruppi cilindro/pistone, le centraline idrauliche, gli operatori porte, i quadri di manovra, la sostituzione delle parti soggette a normale usura quali pattini, ruote, cinghie di trasmissione, ecc.
- gli interventi per la sostituzione ed il ripristino di parti danneggiate da atti vandalici,

L'Amministrazione può richiedere tali interventi di manutenzione straordinaria seguendo le specifiche descritte al paragrafo 23, mentre l'attività operativa di verifica e determinazione dello stato dei componenti è invece compresa negli oneri del Fornitore.

E' compito del Fornitore segnalare tempestivamente all'amministrazione la necessità di procedere alle operazioni di manutenzione di cui sopra, formulando proposte tecniche ed economiche in merito.

Resta a carico del Fornitore la riparazione di guasti e la sostituzione di elementi danneggiati per propria negligenza, omissione o errori di manutenzione.

36 INTERVENTI DIRETTI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di intervenire direttamente sugli impianti nei casi in cui il Fornitore manifesti eccessivo ritardo nell'intervento e nei casi in cui le eventuali soluzioni manutentive proposte non vengano accettate dall'Amministrazione stessa, a proprio insindacabile giudizio, in base a ragioni tecniche e/o economiche.

L'Amministrazione appaltante ha pure facoltà di far eseguire lavori di manutenzione non compresi nel canone di manutenzione, che comportano oneri economici ossia che comportano la sostituzione di parti o componenti, ad altre ditte o società abilitate, secondo le condizioni più convenienti per l'Amministrazione Appaltante.

In tal caso, l'Appaltatore del presente servizio, con la propria organizzazione, deve prestare tutta la necessaria assistenza tecnica al fine di garantire la buona riuscita dell'intervento di manutenzione della impresa incaricata dell'esecuzione dell'intervento extracontrattuale.

Per tutta la durata dei lavori affidati ad altra Impresa, il servizio di conduzione/manutenzione dell'impianto oggetto dell'intervento sarà sottratto all'Appaltatore affidatario di cui al presente C.S.A., salvo poi essere riaffidato allo stesso ad ultimazione dei lavori. L'affidamento temporaneo del servizio di conduzione/manutenzione all'Impresa esecutrice dei lavori extracontrattuali e la successiva riconsegna all'Appaltatore originario saranno formalizzati mediante appositi verbali sottoscritti dal Direttore del servizio, dall'Appaltatore e da un rappresentante dell'Impresa esecutrice dei lavori.

Qualora, in tempi successivi all'ultimazione dei suddetti lavori e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione degli stessi, il Gestore del servizio dovesse ravvisare inconvenienti manutentivi collegati ad una cattiva esecuzione dei lavori o ad un qualche difetto dei componenti posti in opera, dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Stazione Appaltante per l'assunzione delle decisioni del caso.

Qualora l'Appaltatore del servizio ravvisi la presenza di una qualsivoglia situazione che comporti pericoli imminenti a persone o cose, è tenuto a contattare immediatamente le strutture operative del Committente per sottoporre la necessità dell'intervento con urgenza e ad eseguirlo previo benestare telefonico provvedendo eventualmente al blocco dell'impianto.

In ogni caso è fatto obbligo all'Appaltatore di avvisare immediatamente le strutture di Pubblico Soccorso se valuta necessario il loro intervento.

37 PENALI E RIDUZIONI DEL CANONE

La Direzione Lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardato inizio e/o ultimazione stabiliti con ordini di servizio di ogni singola prestazione che, a giudizio insindacabile della D.L. sia ritenuto imputabile a negligenza dell'Impresa, applicherà all'atto della registrazione contabile una penale pari allo 0.3 per mille (0.3 ‰) dell'importo netto contrattuale, salvo sempre il ristoro dell'Amministrazione Provinciale dei maggiori danni eventualmente verificatisi.

Sono previste inoltre le seguenti penali a carico della ditta appaltatrice per i casi di inosservanza degli obblighi contrattuali assunti:

- la mancata apposizione dei numeri telefonici nelle cabine e su tutte le porte di piano entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori comporterà una penale di € 100,00 (cento) per ciascun impianto;
- la mancata consegna del Fascicolo Impianto debitamente compilato entro quindici giorni dal termine del trimestre di riferimento, come richiesto nell'art. 22.1 e art. 24 del presente Capitolato, comporterà una penalità pari ad €. 50,00 (cinquanta) per ciascun Fascicolo Impianto;
- il riscontro, a seguito di ispezione della D.L. o di personale incaricato, dell'assenza o della difformità da quanto richiesto nell'art. 22.1 e art. 24 del presente Capitolato del libretto di manutenzione presso la sala macchine comporterà una penale di € 150,00 (centocinquanta) per ciascun libretto difforme o non presente. Il ripetersi di tale situazione anomala potrà comportare la risoluzione del contratto;
- le verifiche mensili non registrate sui rispettivi Registri delle verifiche e degli interventi o non firmate dagli utenti degli impianti (Preside o persona incaricata), non saranno considerate effettuate. Pertanto il riscontro, a seguito di visita di ispezione della D.L. o di personale incaricato, della mancanza della registrazione di una verifica e/o della mancanza di firma da parte dell'utente sul Registro delle verifiche e degli interventi conservato presso la sala macchine con ritardo superiore a cinquanta giorni dalla verifica precedente o relativa al trimestre precedente l'ispezione comporterà una penale di €. 50,00 (cinquanta) per ogni verifica non registrata o difforme. Il ripetersi di tale situazione anomala potrà comportare la risoluzione del contratto;
- per intervento ritardato di oltre 1 ora per il riporto al piano della cabina per liberarne gli occupanti una penalità pari a € 200,00 (duecento).
- Per ogni interruzione del funzionamento degli impianti elevatori, che a giudizio insindacabile della D.L. sia ritenuta imputabile a negligenza dell'Impresa, sarà applicata una penale che é

fissata in € 50,00 (euro cinquanta/zero) se l'interruzione è di durata compresa tra 1 (una) e 24 (ventiquattro) ore successive alla ricezione della segnalazione; in € 80,00 (euro ottanta/zero) per ogni giorno o frazione di interruzione successiva al primo.

Per ogni altra trasgressione alle prescrizioni ed obblighi contrattuali, il mancato svolgimento delle attività di cui all'art. 22, nonché agli ordini della D.L. o incompleta o ritardata osservanza di tali prescrizioni ed ordini, sarà applicata, per ogni singola inadempienza, una penale di € 30,00 (euro trenta/zero) al giorno.

Dette penalità verranno applicate sulla base delle constatazioni effettuate nelle visite di controllo da parte della D.L. o di personale incaricato, senza bisogno di particolare diffida o messa in mora, previo avviso scritto alla ditta.

L'ammontare di tali penali, nonché di quelle previste in altri articoli del presente Capitolato sarà detratto dal credito dell'impresa dai certificati di pagamento successivi alla loro applicazione, e ciò senza dover espletare altre formalità al riguardo.

Ove le deficienze, causa delle elencate penalità, si protraessero in modo ritenuto intollerabile dall'Amministrazione appaltante, sarà, riservata a questa facoltà di adottare i provvedimenti di propria convenienza per migliorare l'andamento del servizio, restando a carico dell'Appaltatore spese e danni conseguenti senza eccezione, ivi compresi i lavori in danno e di rescissione del contratto.

In caso di manutenzione conservativa verrà applicata la riduzione dell'ottanta per cento del prezzo di canone.

38 NORMATIVA VIGENTE

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di seguito si riporta un elenco delle principali norme tecniche di riferimento cui dovrà conformarsi la ditta nell'esecuzione del servizio:

- DIRETTIVA 95/16/CE del 29/06/1995: Direttiva del parlamento Europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative agli ascensori.
- DIRETTIVA 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17705/2006 - Nuova direttiva macchine
- D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 (e successive modificazioni ed integrazioni): Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio.
- DM 236 del 14/06/1989 la cui finalità è rendere accessibili gli edifici a persone con
- difficoltà motorie o sensoriali
- UNI EN 81-70:2005 - Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci - Parte 70: Accessibilità agli ascensori delle persone, compresi i disabili
- UNI EN 81-1:2010 - Ascensori elettrici
- UNI EN 81-2:2010 - Ascensori idraulici
- UNI EN 81-3:2008 - Montacarichi elettrici ed idraulici
- UNI EN 13015:2008 - Manutenzione di ascensori e scale mobili - Regole per le istruzioni di manutenzione
- UNI EN 115-1:2008 - Sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili - Parte 1: Costruzione e installazione
- UNI EN 81-40:2009 - Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose - Parte 40: Servoscala e piattaforme elevatrici che si muovono su di un piano inclinato per persone con mobilità ridotta.

- UNI EN 81-80:2009 - Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori esistenti - Parte 80: Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti
- DPR 1-08-2011 N.151- Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.
- DM 3 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi
- DM N.37 del 22/01/2008 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Resta inteso che i servizi e, in generale, le prestazioni contrattuali oggetto del presente appalto dovranno essere conformi a tutte le norme legislative e regolamentari applicabili, in particolare quelle di carattere tecnico e di sicurezza, anche sopravvenute alla stipula del contratto, nonché alle specifiche caratteristiche minime del presente Capitolato Tecnico e della documentazione allegata alla lettera di invito.